Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 2

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2ª COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE GIUDIZIARIE E DELLA LORO PUBBLICITÀ

77ª seduta (pomeridiana): mercoledì 22 luglio 2009

Presidenza del presidente BERSELLI

IC 0449

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

I N D I C E

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali, della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Unione nazionale cronisti italiani, dell'Associazione «Lettera 22, giornalisti per le libertà», dell'*Assoprovider* e dell'Istituto di informatica e telematica del CNR

* PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 5, 7 e *passim*
CASSON *(PD)* . . . . . 13, 14, 15 e *passim*
* CENTARO *(PdL)* 15, 18, 29
D'AMBROSIO *(PD)* . . . . . .5, 8, 24 e *passim*
* LONGO *(PdL)* 4, 5, 13
VALENTINO *(PdL)* 6
* *CHIAPPE* . . . . . .*Pag.* 16, 17
COLUMBA 15, 17, 18
FRONTERA . . . . . 25, 28, 29 e *passim*
GALIMBERTI 19
* *GHELFI* 23, 24
LAFORENZA 26, 27, 30
MALINCONICO CASTRIOTA SCANDERBEG 9, 11, 13 e *passim*
NATALE 18
SANGIULIANO 22, 24
SIDDI 20
* *SOMMANI* 30

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD:Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana, Franco Siddi, accompagnato dal presidente, Roberto Natale, dal segretario generale aggiunto, Giovanni Rossi, e dal direttore generale, Giancarlo Tartaglia; il presidente dell'Unione nazionale cronisti italiani, Guido Columba, accompagnato dai consiglieri Maria Francesca Chiappe e Alessandro Galimberti; il presidente della Federazione italiana editori giornali, Carlo Malinconico Castriota Scanderbeg, accompagnato dal direttore generale, Alessandro Brignone, e dal responsabile dell'ufficio legale, Isabella Splendore; il membro del consiglio direttivo e socio fondatore dell'Associazione «Lettera 22, giornalisti per le libertà», Gennaro Sangiuliano, accompagnato dal membro del consiglio direttivo e socio fondatore, Luciano Ghelfi, e dal tesoriere Lorenzo Di Dieco; il vice presidente dell'Assoprovider Matteo Fici, accompagnato dal vice presidente, Gianbattista Frontera e il direttore dell'Istituto di informatica e telematica del CNR, Domenico Laforenza, accompagnato dal responsabile del servizio, Marco Sommani.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali, della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Unione nazionale cronisti italiani, dell'Associazione «Lettera 22, giornalisti per le libertà», dell'*Assoprovider* e dell'Istituto di informatica e telematica del CNR

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie e della loro pubblicità, sospesa nella seduta antimeridiana.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Iniziamo i nostri lavori con il seguito dell'audizione di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali, della Federazione nazionale della stampa italiana e dell'Unione nazionale cronisti italiani. È inoltre prevista l'audizione dell'Associazione «Lettera 22, giornalisti per le libertà», dell'Assoprovider e dell'Istituto di informatica e telematica del CNR.

Sono presenti il segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana, Franco Siddi, accompagnato dal presidente, Roberto Na-

tale, dal segretario generale aggiunto, Giovanni Rossi, e dal direttore generale, Giancarlo Tartaglia; il presidente dell'Unione nazionale cronisti italiani, Guido Columba, accompagnato dai consiglieri Maria Francesca Chiappe e Alessandro Galimberti; il presidente della Federazione italiana editori giornali, Carlo Malinconico Castriota Scanderbeg, accompagnato dal direttore generale, Alessandro Brignone, e dal responsabile dell'ufficio legale, Isabella Splendore; il membro del consiglio direttivo e socio fondatore dell'Associazione «Lettera 22, giornalisti per le libertà», Gennaro Sangiuliano, accompagnato dal membro del consiglio direttivo e socio fondatore, Luciano Guelfi, e dal tesoriere Lorienzo Di Dieco; il vice presidente dell'Assoprovider Matteo Fici, accompagnato dal vice presidente, Gianbattista Frontiera e il direttore dell'Istituto di informatica e telematica del CNR, Domenico Laforenza, accompagnato dal responsabile del servizio, Marco Sommani.

LONGO *(PdL).* Presidente, questa mattina abbiamo ascoltato accorate indicazioni da parte dell'editoria e dei giornalisti; i nostri ospiti mi perdoneranno se la mia sintesi è eccessiva, ma tali indicazioni volevano pressappoco significare che, in fin dei conti, i giornalisti devono pubblicare ciò che viene portato a loro conoscenza per il rilievo, quanto meno sociale o politico, che la notizia può offrire. Ho sentito inoltre affermare che si deve, o si dovrebbe, pubblicare anche una notizia coperta dal segreto, ove questa rivestisse speciale interesse.

Mi pare di cogliere in queste affermazioni un velo derivante dall'entusiasmo professionale. Infatti la violazione di alcuni segreti merita una sanzione grave, come nel caso della violazione del segreto di Stato. Se però si comincia a dire che la violazione del segreto – che viene offerta evidentemente all'attenzione e alla cultura del singolo giornalista – può essere giustificata e giustificabile (e qui il senatore Casson ha introdotto il problema dell'eventualità della configurazione di una esimente o quanto meno di una attenuante speciale) forse si confondono piani diversi.

Anche oggi, infatti, la pubblicazione di atti e immagini è vietata, ai sensi dell'articolo 114 del codice di procedura penale. Questa violazione, però, avviene da sempre, anche perché la sanzione è irrisoria: bastano 136 euro e si risolve il problema. Quindi, se è vero che il segreto è stato violato troppe volte perché la sanzione è irrisoria, ciò vuol dire che l'autodisciplina dei giornalisti non è poi così accurata come si vorrebbe far credere, sostenendo che vi è un problema deontologico, un problema degli ordini, in conclusione, un problema di natura disciplinare.

La domanda che intendo rivolgere è la seguente. Quando si parla di libertà di stampa bisogna, ovviamente, distinguere questa dalla libertà di critica politica; ma, per riferirmi ad argomenti più attinenti a ciò che qui oggi interessa, bisogna distinguere anche tra cronaca nera e cronaca giudiziaria. Sono questioni diverse. In questo caso parliamo di cronaca giudiziaria, perché i punti in questione sono proprio le intercettazioni, la pubblicazione e gli atti pubblicabili.

È stato invocato il rilievo sociale, ma qual è la definizione di rilievo sociale? Vi è un'uniformità di opinioni su tale definizione oppure si tratta solo di una formula attraverso la quale far transitare qualsiasi questione? Tralasciamo il rilievo politico, perché non mi permetto nemmeno di domandare a lor signori cosa sia il rilievo politico: tutto, infatti, è politico. C'è stata in passato addirittura una stagione infame dove, a opera di molti, tutto il privato era diventato politico. Fu una stagione buia, ora passata. E non mi riferisco ad anni molto lontani ma abbastanza recenti.

D'AMBROSIO *(PD).* La vicenda della clinica Santa Rita potrebbe avere un rilievo sociale.

LONGO *(PdL).* Senatore D'Ambrosio, io non ho sostenuto il contrario. Lei mi attribuisce affermazioni che io non ho fatto.

PRESIDENTE. Richiamo il senatore D'Ambrosio all'ordine dei nostri lavori. La Commissione ha ascoltato i rappresentanti delle organizzazioni invitate. Ora sono i singoli commissari a formulare le domande, non è pertanto ammissibile che altri colleghi interrompano chi sta argomentando i suoi quesiti.

D'AMBROSIO *(PD).* Chiedo scusa alla Commissione e anche al senatore Longo.

LONGO *(PdL).* Grazie, senatore D'Ambrosio, non è necessario che si scusi. Ritornando al tema dell'audizione, si pone anche un altro problema: si pubblica una notizia in quanto si ritiene che abbia un rilievo sociale o politico o la si pubblica anche perché i lettori vogliono leggere certe notizie, che forse non proprio tutte hanno un rilievo sociale e politico? Ovviamente, tale problema non riguarda soltanto la categoria dei giornalisti. Poiché un giornale non vive solo dei benefici economici passati dallo Stato (non capisco il motivo di questo contributo, ma sembra che si debba andare avanti così), pubblicherà anche quelle notizie che possono produrre un aumento del numero di copie vendute.

Qualcuno scuoterà la testa, dirà che ciò non è vero: dunque si pubblicano proprio le notizie che la gente non vuole leggere, i giornali sono come i bollettini parrocchiali! Alcuni senz'altro lo sono, mentre altri, più tecnici, come «Il Sole 24 Ore», hanno in misura minore questi problemi (anche se hanno quello della pubblicità, ma è un altro discorso).

Non voglio dilungarmi oltre il necessario nel porre le domande, altrimenti tradirei il dovere di ospitalità, ma il mio quesito sul rilievo sociale e sul rilievo economico della notizia pubblicata non è soltanto una curiosità personale, bensì un dato del quale tenere conto.

L'altro punto, cui avevo fatto cenno all'inizio del mio intervento. riguarda la necessità di pubblicare la notizia, ancorché segreta, solo perché di grande rilievo sociale o di grandissimo rilievo politico, quindi, indipendentemente dal segreto. Da ciò deriva l'impressione che la categoria edi-

toriale e dei giornalisti non voglia, al di là del proprio codice deontologico, che il legislatore intervenga imponendo sanzioni nei confronti di coloro che violano il segreto.

Devo qui specificare alcuni aspetti. Ad esempio, quando si parla di *discovery* nella conclusione delle indagini preliminari, essa riguarda solo l'indagato e la persona offesa e non è una *discovery* per il pubblico, laddove i giornali pubblicano tutto ciò che ritengono di dover pubblicare, assumendo che la *discovery* riguardi anche il mondo dell'editoria.

Per quanto concerne la sanzione, si è parlato della modifica del decreto legislativo n. 231 come di una enormità se applicato all'editoria; si è parlato di responsabilità oggettiva, che sarebbe vietata in questo campo. Ma il decreto legislativo n. 231 è in materia di responsabilità amministrativa, anche se il giudizio spetta al giudice penale. Nel campo del diritto amministrativo, come nel campo del diritto civile, non esiste il divieto della responsabilità oggettiva, che riguarda soltanto la responsabilità penale. Quindi non possiamo mescolare i due campi.

Si è parlato di rilievo sociale e di violazione del segreto su scelta della cultura personale del giornalista e/o del direttore responsabile e/o dell'editore. Quest'ultimo peraltro, come giustamente si ricordava, pur essendo editore, è il padrone (per usare un termine molto rozzo). Vorrei sapere quale sarebbe, in definitiva, una sanzione che queste categorie riterrebbero sufficiente per essere nello stesso tempo dissuasiva dalla violazione dei segreti (quali essi siano) e tale da non essere considerata (come è stata considerata in generale) una forma di pressione indebita, visto che finora la sanzione prevista è stata assolutamente inefficace.

VALENTINO *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei sapere dagli auditi come si pensa di consentire la divulgazione della notizia segreta pur sapendo che la notizia segreta è uno strumento processuale utile all'accertamento della verità e che la segretezza viene adottata proprio per conseguire l'obiettivo finale dell'accertamento della verità. In altre parole, può un giornalista decidere, sulla base di criteri assolutamente soggettivi, che una determinata notizia, per quanto suggestiva ed interessante, una volta pubblicata non inciderà sull'accertamento della verità e non diventerà segmento indispensabile dell'azione investigativa? Si rende conto il giornalista che, al di là del risultato professionale certamente apprezzabile, con quella pubblicazione può compromettere un'indagine? La tutela della notizia riservata, infatti, non è soltanto una tutela che discende dalla norma costituzionale e che può essere considerata diversamente nel momento in cui l'esigenza processuale prevalga: la tutela del segreto è intrinsecamente connessa alle esigenze investigative. Come si supera questo oggettivo disagio? L'interesse pubblico e la valenza sociale, infatti, presuppongono anche la consapevolezza piena che la pubblicazione può arrestare il corso virtuoso di un'indagine. Si può ritenere che l'obbligo della pubblicazione e il diritto di cronaca prevalgano su questi accertamenti, dai quali deriveranno responsabilità o assoluzioni di soggetti ingiustamente coinvolti in vicende processuali?

Vorrei sapere se vi siano un'equilibrata risposta e una sintesi che consentano di ritenere appagante l'atteggiamento che poi si riterrà di consigliare al legislatore.

PRESIDENTE. Molti giornalisti hanno chiarito una posizione a sostegno delle ragioni degli editori. Rinvio ad un momento successivo la valutazione di queste considerazioni, quando avrò ascoltato anche la Federazione italiana degli editori di giornali. Me la potrei cavare con una battuta, dicendo che una volta tanto i giornalisti sono d'accordo con gli editori; bisognerà vedere poi se gli editori sono d'accordo con i giornalisti. Ma questa è un'altra vicenda.

Un aspetto che, secondo me, sarebbe da chiarire è il seguente: secondo voi, ci sono stati e ci sono degli abusi oppure no? Questa iniziativa del Governo, infatti, non è nata all'improvviso; i prodromi della stessa si erano avuti già nella passata legislatura. Quindi il tema è reale, non è sostenuto solo da una parte politica. Ovviamente c'è una parte politica che adesso ha deciso di affrontarlo in un certo modo; tuttavia il problema esiste, in Parlamento e nel Paese.

Io vi ho chiesto di dare un contributo propositivo, fornendoci delle indicazioni su come eventualmente migliorare il testo. Il motivo delle audizioni infatti è proprio questo; se da parte della Commissione ci fosse stato un preconcetto preclusivo nei confronti di coloro che possono dare un contributo non avremmo disposto le audizioni. Queste sono state decise sulla base del presupposto di ascoltare tutti coloro che ritenevamo potessero fornire un contributo per migliorare il testo. Sinceramente, però, non ho ascoltato delle ipotesi propositive; non è stato detto che la norma poteva essere strutturata o formulata in un modo diverso. Ho colto soltanto un rifiuto totale del provvedimento, come se il problema non esistesse, come se il problema se lo fosse inventato il Governo, come se non vi fossero delle ragioni politiche, sociali e sostanziali per un provvedimento di questo genere.

Mi è sembrato di cogliere, in tutti gli interventi che abbiamo ascoltato, una difesa dell'attuale normativa. Si è sostenuto che spetta solo alla scelta deontologica del singolo giornalista valutare se e cosa pubblicare. Ora, se il codice deontologico fosse stringente, fosse imperativo e fosse impegnativo, le situazioni che hanno determinato questa iniziativa parlamentare e governativa non ci sarebbero state. Ma questo codice deontologico, obiettivamente, ha lasciato il tempo che trovava, posto che non dà assolutamente il senso di una norma cogente. Mi sembra – riprendendo il discorso dei senatori Valentino e Longo – che lasciare alla totale discrezionalità del giornalista la scelta se pubblicare o meno una notizia, anche coperta dal segreto, sia una forzatura nel momento in cui le attuali sanzioni previste per chi viola il segreto sono obiettivamente talmente deboli da non essere dissuasive nei confronti di alcuno.

Vorrei quindi che ci chiariste quali sono i paletti entro i quali voi pensate che si possa operare. Oppure se ritenete che le norme contenute in questo disegno di legge debbano essere stralciate ed inserite in un co-

dice deontologico, che però dovrebbe avere la stessa valenza di una norma primaria, qual è appunto una legge dello Stato. Secondo voi, per come stanno andando le cose, si può continuare oppure occorre un intervento del Parlamento, sia a livello di codice deontologico che di disegno di legge? Inoltre, come dovrebbe discostarsi questo intervento del Parlamento rispetto al testo licenziato dalla Camera?

D'AMBROSIO *(PD)*. Intervengo solo perché ho l'impressione che forse ci sia stata qualche imprecisione da parte di qualcuno dei giornalisti intervenuti quando si è parlato di violazione del segreto. In effetti, sappiamo che per l'articolo 114 del codice di procedura penale il segreto cade quando il difensore dell'imputato viene a conoscenza di determinati elementi. A questo riguardo la normativa che stiamo per varare prevede due modifiche abbastanza interessanti. Una prima modifica dispone che il magistrato del pubblico ministero è tenuto a trasmettere, non più al gip ma al tribunale distrettuale, l'intero fascicolo. Si è parlato tanto di segreto, ma in effetti la normativa già approvata dalla Camera con voto di fiducia costringe il magistrato del pubblico ministero a una *discovery* completa nel momento in cui richiede una misura cautelare. Quindi, in primo luogo, c'è una *discovery* completa voluta dal legislatore, con i pericoli che comporta per la segretezza dell'inchiesta ai fini dell'esito della stessa. Inoltre, in base ad una disposizione notevolmente diversa rispetto alla normativa proposta dal disegno di legge presentato nella legislatura precedente, la caduta del segreto stabilita dall'articolo 114 del codice di procedura penale non riguarda tutti gli atti di cui si viene a conoscenza, ma le sole intercettazioni telefoniche. Proprio a tal riguardo alcuni degli intervenuti hanno parlato impropriamente di segreto; si tratta di elementi ancora coperti da segreto, ma che in fin dei conti non sono più tali dal punto di vista cui faceva riferimento il senatore Valentino ai fini del raggiungimento e dell'efficacia dell'indagine. Ritengo quindi che sia stato equivocato il termine «segreto» usato da alcuni giornalisti, laddove in realtà si fa riferimento a qualcosa che non è più segreto, perlomeno per il difensore e per l'imputato, cioè il contenuto delle intercettazioni telefoniche.

Questo è uno dei primi elementi che intendo chiarire. Anche il senatore Longo non potrà negare che il termine tecnico lo possiamo utilizzare noi che siamo abituati, ma non certo il giornalista che non è tenuto a essere laureato in legge, né a essere magistrato o avvocato.

L'altro problema, posto secondo me in maniera completamente diversa, è quello inerente i fatti socialmente e politicamente rilevanti e ha una strettissima connessione con il compito del giornalista di tenere informata l'opinione pubblica. Si tratta di una questione diversa, infatti qualcuno ha fatto anche riferimento al procedimento in cui due giornalisti erano stati condannati in Francia per aver rivelato il sistema di intercettazioni illegali attuato durante la presidenza Mitterrand: proprio perché la notizia pubblicata era socialmente e politicamente rilevante, la Corte europea dei diritti dell'uomo li ha poi prosciolti.

Nella passata legislatura, come alcuni senatori ricorderanno, anche noi ci chiedemmo se fosse il caso di prevedere tale possibilità nell'eventualità che una notizia avesse una rilevanza sociale e politica molto forte, proprio perché in un Paese democratico la stampa esercita un ruolo d'informazione e di controllo. Forse, la lamentela che proveniva dai giornalisti faceva proprio riferimento all'eventualità di spostare molto in avanti tale possibilità in considerazione dei tempi dei nostri processi. Sulla base di un'esperienza di quarantacinque anni in magistratura, posso dire con tutta tranquillità che l'interesse dell'opinione pubblica si esaurisce nel corso dell'indagine preliminare; talvolta si accentra sul rito abbreviato, per le sue conseguenze in termini di forte riduzione di pena per reati gravissimi per i quali era addirittura previsto l'ergastolo. Si è parlato talora di segreto; ricordo solo un episodio: avevo chiesto la rimozione del segreto politico e militare in un processo e quando finalmente il Governo, nella persona del Ministro competente, si decise non mi scrisse certo una lettera, né mi convocò nel suo ufficio (come pure poteva fare), ma chiamò un giornalista e disse di aver sbagliato ad eccepire il segreto politico e militare, posto che quella persona era effettivamente un agente del SISDE. Cerchiamo quindi di non dimenticare la funzione che tante volte ha avuto la stampa in determinati processi, che hanno causato anche cambiamenti notevoli nella nostra passata legislazione.

Ho voluto fare questo intervento proprio per chiarire i termini della questione prima che i giornalisti rispondessero alle domande poste.

PRESIDENTE. Do ora la parola al dottor Malinconico Castriota Scanderbeg, presidente della Federazione italiana editori giornali.

MALINCONICO CASTRIOTA SCANDERBEG. Vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente per la convocazione e i senatori per questo avvio di discussione che è stato particolarmente approfondito. Anticipo che lascerò agli atti della Commissione una relazione scritta, cui è allegato un parere *pro veritate* dei professori Cheli e Grosso sui temi del difficile percorso che il legislatore si trova a fare, un percorso che non intendiamo precludere, ma è indubbiamente assai complesso e delicato.

Voi sapete che l'Associazione europea degli editori di quotidiani (ENPA) ha rivolto un appello proprio su questi temi. Vorrei cercare di riordinare i temi, che sono tutti molto importanti. Il nostro vuole essere un contributo propositivo e non soltanto di tipo preclusivo. Proprio per questo, Presidente, lei e i senatori vedrete che apriamo la nostra relazione scritta delimitando l'ambito del nostro intervento. Infatti, non abbiamo inteso fare una valutazione critica di tutto il provvedimento ma soltanto delle parti sulle quali potevamo dare un apporto. Rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge Alfano, riteniamo che alla Camera siano state apportate modifiche, a nostro avviso, significative. Ad esempio, consentire la pubblicazione per riassunto degli atti relativi ad indagini giudiziarie una volta caduto il segreto (quindi impedire la pubblicazione degli atti ma non del contenuto), ci sembra un segnale molto importante e di

questo vogliamo dare atto. Noi non abbiamo un atteggiamento totalmente negativo. Si consideri che secondo quanto previsto nel testo originario, rispetto a vicende come quelle di Viareggio e L'Aquila, come cittadino io non avrei dovuto avere alcuna notizia di eventuali procedimenti. In conclusione, se dovesse esserci un arresto nessun giornale potrebbe pubblicare la notizia. Adesso che la norma alla Camera è stata modificata ci sentiamo più sereni e tranquilli su questo aspetto e ne diamo atto, a dimostrazione del fatto che la nostra preoccupazione era appunto che si esagerasse nel senso opposto.

Capisco, infatti, che possano esservi determinate esigenze ma, come sempre accadde quando si contrappongono istituti che hanno tutti una tutela costituzionale, la questione è anche di misura. Rivolgo un appello alla Commissione in questo senso, consapevole comunque del fatto che il compito è difficile e che è necessaria una grande perizia per individuare questo percorso.

Per quanto riguarda il tema del segreto, non è argomento che avrei voluto trattare dal momento che, nella delimitazione che abbiamo fatto degli argomenti, non siamo andati così in là. Se provocato, però, rispondo che non noi ma la Corte europea dei diritti dell'uomo ha detto che nel caso di specie il giornalista non doveva essere sottoposto a sanzioni. Ciò vuol dire che qualche problema esiste e che non siamo noi a porlo solo per ragioni di bottega. Non intendiamo comunque enfatizzare tale questione e difatti non la riprendiamo nella nostra relazione scritta, a dimostrazione del fatto che il nostro è un contributo che vuole essere positivo.

Al momento, riscontriamo essenzialmente due problemi importanti che attengono alle sanzioni e un altro che riguarda la pubblicazione (in particolare, la pubblicazione dei resoconti dei contenuti delle intercettazioni). Parto da quest'ultimo aspetto perché vorrei sgombrare il campo da equivoci e affidarne la valutazione alla Commissione. Esco qui dal mio seminato per entrare nel campo dei giornalisti e tentare, comunque, di dare un contributo. Se lasciamo al giornalista il compito della valutazione e della rilevanza politico sociale ai fini della pubblicazione, possiamo stare tranquilli?

La mia risposta è articolata e parte dalla seguente considerazione: vieteremo sempre la pubblicazione di un'intercettazione solo perché potrebbe esserci un abuso? O non dovrebbe piuttosto esserci un filtro a monte che stabilisca se quanto è stato registrato non è più coperto dal segreto (voglio parlare solo di atti non coperti dal segreto e che non interferiscono con la riservatezza dell'indagine)? Poiché potrebbe esserci un abuso, noi vietiamo sempre la pubblicazione, anche quando la circostanza che emerge potrebbe essere rilevante (magari non perché lo dice il giornalista ma perché lo dirà in seguito il giudice)? Potranno verificarsi dei casi di questo tipo, tanto più che il legislatore oggi avverte la necessità di ridurre l'ambito delle intercettazioni ai reati gravissimi. Per questi ultimi non sarà possibile dare notizia di circostanze non più coperte da se-

greto, emergenti dalle intercettazioni rilevanti per la sussistenza dei reati medesimi, fino al termine dell'udienza davanti al gip?

Voglio ribadire un concetto che ha espresso anche il Garante della *privacy* nella sua ultima relazione al Parlamento: non è corretto considerare la *privacy* come uno strumento per disciplinare dal punto di vista generale ciò che può essere pubblicato e ciò che non può esserlo. La *privacy* serve a prevenire e a punire gli abusi, ma non può essere assunta ad elemento per escludere in via generale, non per singoli aspetti, la pubblicazione. Io ho interpretato così la questione e in tali termini la sottopongo al vostro esame e alla vostra valutazione.

La mia opinione è che non sia stato fatto nulla sotto questo profilo. Perché bisogna mantenere tutti questi dati anche se essi non sono più necessari e utili una volta decorso un certo periodo di tempo? Perché dobbiamo conservarli? Non esiste un filtro che possa determinare quale dato è rilevante e quale non lo è, così da poter essere eliminato? Io non sto invocando tale filtro a favore dei giornalisti, perché ciò non mi compete né so quello che i giornalisti diranno.

PRESIDENTE. Lei si limiti a quanto dicono gli editori. Non si sostituisca ai giornalisti che sono già numerosi e non hanno bisogno del suo aiuto.

MALINCONICO CASTRIOTA SCANDERBEG. Non ne hanno assolutamente bisogno, ma questa discussione, anche se difficile, è troppo interessante e rappresenta un'occasione troppo ghiotta. Per quanto riguarda le intercettazioni, la FIEG ritiene di sottoporre alla valutazione della Commissione il fatto che, attualmente, esiste un regime differenziato rispetto agli altri atti d'indagine. Come anche recentissimi casi dimostrano, il pericolo può non derivare dalle sole intercettazioni ma a queste è riservato un trattamento comunque peggiore rispetto a quello degli altri atti processuali. Tale disparità di trattamento mi sembra un'incongruenza del sistema.

Per quanto riguarda le sanzioni ai giornalisti, queste sono state molto aumentate e tale fatto, di per sé, rappresenta un segnale di una volontà della Commissione di accentuare l'aspetto repressivo. Devo dire che alla Camera è già stato svolto un lavoro importante al riguardo, anche se resta un ultimo tratto di percorso, consistente nel *quantum* della sanzione nei confronti del giornalista e del direttore responsabile. Desidero richiamare l'attenzione sul fatto che una sanzione troppo elevata, al di là dell'aspetto di deterrenza, rischia di essere lesiva della stessa libertà di informazione.

Vengo ora alla sanzione per gli editori, un campo sul quale rivendico un'assoluta proprietà e disponibilità. Presidente, io parlo da cittadino affezionato a questo Paese e alle sue istituzioni e devo rilevare che, in verità, l'intero impianto dell'editoria nel nostro Paese ha sempre funzionato sulla base di un sistema dualistico: c'è la proprietà e c'è il corpo dei giornalisti che redigono il giornale e che hanno sopra di loro un direttore responsabile.

L'articolo 57 del codice penale, entrato in vigore prima della Costituzione, ma in qualche modo tenuto in considerazione nella redazione dell'articolo 21 della Costituzione, stabilisce che il direttore responsabile risponde dei reati commessi a mezzo stampa. Tale articolo è stato interpretato nel senso che non si tratta di una responsabilità oggettiva, perché è possibile immaginare un controllo. Naturalmente, perché il controllo sia corretto, non sarà il direttore stesso a farlo; il direttore dovrà curare un'organizzazione che gli consenta, anche quando è assente o in ferie, di effettuare una verifica quantomeno dell'autenticità e della provenienza, insomma un controllo formale della notizia. Questo sistema oltretutto connota anche il nostro contratto nazionale di lavoro, perché il rapporto tra editore e direttore responsabile è disciplinato dal contratto collettivo, che ha questa base e che si radica su queste disposizioni.

Adesso, con questo intervento, viene tutto sconvolto e francamente, secondo me, in modo confuso. Ne spiego subito le ragioni. Non stiamo parlando di un'azienda qualsiasi; stiamo parlando di un'azienda che produce notizie e che, a torto o a ragione, si richiama all'articolo 21 della Costituzione. Non è come produrre un qualsiasi altro bene, spero ne converrete; in questo caso c'è una caratteristica particolare. Dunque c'è un sistema, precedente addirittura alla Costituzione, che prevede un modulo di verifica fondato sul direttore, che è sanzionabile penalmente. Quale sarebbe invece l'effetto del disegno di legge in esame, di cui noi sottolineiamo la gravità? Accadrebbe che l'editore dovrebbe esercitare lui stesso un sistema di controllo, come avviene in tutte le altre imprese (non vedo perché la situazione dovrebbe essere diversa). Ma allora avremmo due sistemi di controllo: quello del direttore responsabile e quello dell'editore. Entrambi dovrebbero verificare quanto dicevamo prima. In più, verrebbe meno la ragione stessa dell'esistenza della figura del direttore responsabile, che svolge il suo incarico proprio perché è giornalista e deve verificare ed assumersi delle responsabilità in quanto tale. Si confonderebbero i ruoli e si renderebbe obbligatorio il controllo dell'editore, con possibili interventi sulla notizia da parte di una persona che è estranea alla professione del giornalista. In sostanza, si stravolgerebbe l'attuale equilibrio delle aziende giornalistiche.

Vorremmo allora sottoporre un aspetto all'attenzione della Commissione. O la norma in esame istituisce un doppio controllo, e allora non si capisce più come si articoleranno i due controlli fra di loro; oppure prevede una responsabilità oggettiva, in base alla quale l'editore risponde perché è editore. È vero che non vi è una sanzione penale, ma per la persona giuridica si tratta di una sanzione penale. Mi chiedo, anzi, per quale motivo l'editore come persona giuridica sarebbe chiamato a rispondere e l'editore come persona fisica no. Non so rispondere. Per la persona giuridica, comunque, la sanzione è equivalente ad una sanzione penale, in quanto si applicano tutti i principi della sanzione penale, cioè i principi classici del diritto penale. Avremmo allora un caso di responsabilità senza colpa, se interpretato nel senso che le due linee rimangono diversificate, con il direttore responsabile da un lato e l'editore dall'altro. Francamente, io du-

bito della costituzionalità di tale previsione. Mi rendo conto di quanto diceva prima il senatore Longo, cioè che non siamo propriamente in campo penale; ma per la persona giuridica è campo penale.

In secondo luogo, c'è l'aspetto dell'utilità. La norma prevedibilmente non dovrebbe avere in campo giurisprudenziale una applicazione concreta. Cosa dovrebbe fare l'editore, se non nominare un direttore responsabile che sia competente, bravo e che sappia fare il suo mestiere (e che quindi risponda ai sensi dell'articolo 57 del codice penale)? Se voi foste i giudici costituzionali, cosa chiedereste di più all'editore? Che vada a leggersi ogni mattina tutto quello che viene pubblicato sul giornale?

PRESIDENTE. Sarebbe troppo tardi se leggesse le notizie la mattina sul giornale. Dovrebbe leggerle prima.

LONGO *(PdL)*. Signor Presidente, mi scusi, vorrei formulare un'osservazione al dottor Malinconico Castriota Scanderbeg: noi le abbiamo posto delle domande, lei non ci può dare delle risposte di tipo retorico.

PRESIDENTE. Senatore Longo, lasci concludere il dottor Malinconico Castriota Scanderbeg. Ognuno è libero di dare le risposte che vuole.

LONGO *(PdL)*. Certamente, ma allora posso anche uscire.

Dottor Malinconico Castriota Scanderbeg, basta molto poco per risolvere la questione. Basta che il proprietario, cioè l'editore, scriva al direttore e al comitato di redazione che non si devono pubblicare notizie vietate dalla legge. In questo modo, la previsione del decreto legislativo n. 231 non si applicherà mai, perché l'editore avrà dimostrato di aver fatto quanto era sufficiente.

MALINCONICO CASTRIOTA SCANDERBEG. Non credo che la giurisprudenza consideri sufficiente scrivere una lettera.

In conclusione, vorrei avanzare alcuni suggerimenti. Per quanto riguarda il problema di stabilire cosa si possa pubblicare o meno (non parlo di notizie segrete, ma di notizie che non sono più segrete), sicuramente ci vorrebbe un filtro; ma il filtro dovrebbe essere qualcun altro, non il giornalista. Non si può dire che non c'è nessun filtro e nessun controllo e poi si prende il giornalista come responsabile per contenere il sistema. Questo non mi sembra corretto.

PRESIDENTE. Quando lei parla di filtro a cosa si riferisce?

MALINCONICO CASTRIOTA SCANDERBEG. Allo stesso magistrato.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, posso chiederle di porre le domande in un secondo momento? Sulla questione del filtro bisognerà senz'altro ragionare.

PRESIDENTE. Volevo solo che il dottor Malinconico Castriota Scanderbeg chiarisse a cosa si riferiva.

MALINCONICO CASTRIOTA SCANDERBEG. Aggiungo che, se è illusorio pensare che il giornalista svolga una valutazione politico-sociale, se è eccessivamente illusorio affidarsi alla valutazione del singolo giornalista, d'altra parte non è neppure corretto immaginare un divieto generalizzato solo perché non c'è nessuno a monte che faccia questo tipo di controllo e che selezioni ciò che è rilevante e ciò che non lo è. Non è giusto vietare tutto. Non sto parlando di stravolgimenti del testo. Dico solo che si potrebbe trovare un sistema (la Commissione ne ha tutti gli strumenti) per evitare di affidare tale valutazione esclusivamente al giornalista.

Per quanto riguarda invece le sanzioni, io non posso avanzare delle proposte.

PRESIDENTE. Avanzi pure delle proposte, dottor Malinconico Castriota Scanderbeg, non sia timido.

MALINCONICO CASTRIOTA SCANDERBEG. Nel caso delle sanzioni, secondo noi, la responsabilità dell'editore deve cadere. Sull'aggravamento della responsabilità dei giornalisti si esprimeranno i giornalisti stessi. Dico solo*, ad diuvandum*, che forse si è andati un po' troppo a calcare la mano.

CASSON *(PD).* Signor Presidente, sarò molto rapido, perché le argomentazioni e le proposte del dottor Malinconico sono tutte molto chiare, eccetto una. Non intendo soffermarmi sul decreto legislativo n. 231 del 2001 e sulla responsabilità giuridica degli enti, perché si tratta di un istituto giuridico che funziona e che ha funzionato nelle varie situazioni di reati di criminalità che sono state affrontate. Non andrei pertanto a rimettere in discussione l'istituto giuridico previsto dal decreto legislativo n. 231.

Credo che i problemi siano altri, due in questo caso. Anch'io vorrei sollecitare un approfondimento sulla questione del filtro (il Presidente ha già anticipato la domanda). Rivolgo la domanda sia ai rappresentanti degli editori che a quelli dei giornalisti. Se si pensa che possa essere fondamentale ed importante un filtro per valutare la rilevanza di una notizia da pubblicare o pubblicata, credo che questa sia la sede giusta per proporre delle idee da parte dei giornalisti e degli editori, chiarendo chi potrebbe fare il filtro. Questo consentirebbe a noi di ragionare nell'ottica della concretezza legislativa e di valutare se è possibile realizzare o meno tale proposta (per tempi, competenze istituzionali e funzionali, eccetera). Credo che questo sia un punto molto rilevante; vorrei che tutti coloro che sono intervenuti illustrino le loro idee in merito. Il dottor Malinconico Castriota Scanderbeg ha invece proposto di eliminare le sanzioni per l'editore e di ridurre quelle per i giornalisti.

PRESIDENTE. Ritengo che la posizione del dottor Malinconico Castriota Scanderbeg sia chiarissima e che non siano necessarie domande, al di là della questione inerente il filtro, che approfondiremo. A suo avviso, gli editori hanno già i direttori responsabili che rispondono dell'operato dei loro giornalisti; con questa nuova normativa andremmo invece ad introdurre un controllo ulteriore da parte dell'editore in aggiunta a quello esercitato dal direttore responsabile. Si propone quindi l'eliminazione della responsabilità dell'editore e delle conseguenti sanzioni amministrative. Tutto ciò è estremamente chiaro e non credo occorrano delle domande perché il dottor Malinconico Castriota Scanderbeg ha esposto le proprie ragioni in modo esauriente.

CENTARO *(PdL).* Vorrei rapidamente precisare che l'elenco dei reati per i quali l'intercettazione è ammissibile (intendendo per intercettazione non solo l'ascolto di comunicazione, ma anche quella visiva, captativa e non) è rimasto identico; non sono stati indicati reati più gravi rispetto alla formulazione precedente.

Il disegno di legge prevede che vengano filtrate le intercettazioni utili al processo da quelle che vanno espunte o distrutte. A questo proposito, vorrei rivolgerle una domanda, e mi piacerebbe ascoltare la risposta dei giornalisti: se ho ben capito, ho l'impressione che la questione non riguardi solo la pubblicazione di notizie coperte da segreto (vietata), ma anche di quanto viene espunto o che si ritiene di dover distruggere. È questo il problema che ci si pone, perché la questione relativa alla pubblicazione degli atti divenuti pubblici si può risolvere, dal momento che saranno tali e pubblici in fase dibattimentale; quindi renderla possibile prima o dopo non cambia molto. Il vero problema riguarda l'espunzione o la distruzione.

CASSON *(PD).* Vorrei precisare meglio la mia domanda. Il problema, posto correttamente dal collega Centaro, sta nel fatto che abbiamo due concetti di rilevanza. L'uno, quello endoprocessuale, è interno al processo e non riguarda i giornalisti, i quali non c'entrano nulla con la richiesta del pubblico ministero al giudice di ritenere rilevanti determinate intercettazioni perché gli servono come prova. In questa sede, poi, è stato posto un problema diverso, da ultimo indicato dal senatore Centaro, relativamente alla rilevanza eccezionale di una notizia che dovrebbe essere pubblicata anche in violazione di divieti. A questo si riferiva anche il dottor Malinconico Castriota Scanderbeg quando parlava di filtro. Bisogna dunque inquadrare la questione in quest'ottica perché giornalisti ed editori non hanno niente a che vedere con l'altro concetto di rilevanza.

COLUMBA. Vorrei dare alcune risposte di ordine generale, successivamente i miei colleghi potranno rispondere alle domande più specifiche. Il presidente Berselli e il senatore Longo hanno sostenuto due concetti generali che non sono quelli che abbiamo esposto all'inizio e comunque non sono quelli che avremmo voluto trasmettere alla Commissione. Mi riferi-

sco, in primo luogo, alla soppressione del principio del segreto istruttorio. Noi non chiediamo una generale soppressione di tale principio, non abbiamo una simile pretesa, ma vorremmo che il segreto non diventasse preponderante rispetto ad un equilibrio introdotto nel 1988 con la riforma del processo penale. Vorremmo quindi che non si passasse da un regime in base al quale, come ho detto nella mia relazione iniziale, è pubblicabile tutto ciò che non è segreto, ad un regime di segretezza che investe anche ciò che non è più coperto da segreto, determinando l'impossibilità di pubblicare atti che ormai non sono considerati segreti perché già portati a conoscenza dell'indagato e per i quali quindi è caduta la tutela del segreto investigativo.

In secondo luogo, il Presidente ha avanzato un rilievo in merito alla responsabilità, interrogandosi su cosa si debba fare a fronte della violazione dell'obbligo di segretezza. Osserviamo come in questi ultimi anni la pubblicazione di atti in violazione della legge non sia stata così generalizzata; anzi, dal punto di vista numerico, i casi in cui ciò è avvenuto sono ridotti. In molte occasioni si è creato clamore perché il testo intercettato riguardava una materia importante, su cui era in corso un dibattito politico, ma in tali casi c'è stata un'attenzione aggiuntiva, perché si è determinato un problema di natura politica tra le diverse forze parlamentari che ha moltiplicato l'effetto della pubblicazione di una notizia che avveniva in base alle disposizioni del codice di procedura penale.

A nostro avviso, vanno ridotte le sanzioni previste in caso di violazioni, introducendo invece formule di responsabilità oggettiva. Non si può prevedere una totale caducità di quel tipo di comportamento, quindi impedire totalmente la pubblicazione delle notizie perché alcuni soggetti hanno commesso delle violazioni; vanno colpiti i comportamenti devianti, così come la legge prevede.

Questa mattina abbiamo esposto la nostra posizione in merito ad un rafforzamento degli strumenti di questo genere, richiamando la necessità di dare all'ordine professionale una diversa e più incisiva capacità di far rispettare la deontologia, modificando quasi radicalmente l'attuale previsione. Nella nostra proposta di riforma dell'ordine professionale si crea infatti uno strumento diverso, in grado di incidere e di agire molto più rapidamente e in modo molto più snello; un organismo che quindi è in grado di bloccare quei comportamenti che non dovessero rispettare le norme vigenti.

CHIAPPE. Non parliamo di atti coperti da segreto, perché sappiamo benissimo che quel segreto è a tutela delle indagini e nessun giornalista vuole comprometterle, ma di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali che non sono più coperte dal segreto perché hanno superato l'udienza filtro.

A questo proposito abbiamo posto due problemi. Il primo si riferisce alla pubblicazione delle intercettazioni che hanno superato l'udienza filtro e rimangono tra quelle penalmente rilevanti che, secondo il disegno di legge Alfano, continuano a non essere pubblicabili nonostante sia caduto

il segreto (quello vero) che tutela le indagini. Sappiamo bene che resiste il segreto istruttorio esterno, tuttavia esso è tutelato dal nostro codice in modo molto blando, cioè con una sanzione oblabile di 136 euro, e questo la dice lunga sul bene che il legislatore voleva tutelare con quella norma. Pertanto, siamo favorevoli all'abolizione del segreto istruttorio esterno, posto che dovrebbe tutelare la cosiddetta terzietà del giudice che si deve trovare a giudicare. Stiamo parlando di atti non più coperti dal segreto istruttorio interno, quello che tutela le indagini, quindi di una doppia disciplina per le intercettazioni che hanno superato l'udienza filtro e che secondo il disegno di legge Alfano restano non pubblicabili e non ne capiamo le ragioni.

Abbiamo poi introdotto una seconda valutazione che riguarda quelle intercettazioni (il senatore Centaro ha colto esattamente il problema che abbiamo posto) di cui sia stata ordinata l'espunzione e quindi la distruzione, che recano una notizia di eccezionale rilievo politico e sociale. Si consideri che è socialmente rilevante tutto ciò che interessa la società: dalla scuola, alla sanità, allo sport, alla finanza, alla politica. Quindi mi sembra chiaro cosa si intenda per «socialmente rilevante». Noi chiediamo una deroga a questa disposizione nel caso in cui una notizia socialmente rilevante si trovi all'interno di un'intercettazione priva di rilievo sul piano processuale ed investigativo. Non so se una tale deroga possa essere una causa di non punibilità o un'attenuante nel caso di pubblicazione. Noi non abbiamo detto di essere favorevoli alla pubblicazione degli atti coperti dal segreto; non abbiamo mai usato la parola «segreto» ma abbiamo fatto riferimento alla pubblicazione delle intercettazioni non più coperte dal segreto e di quelle delle quali sia stata ordinata la distruzione ma che abbiano una rilevanza eccezionale sotto un profilo che non sia quello penale. Sappiamo bene che sono stati compiuti degli abusi, ma non riteniamo che questi si possano correggere con una sanzione che metta in campo gli editori facendoli entrare nelle redazioni dei giornali.

PRESIDENTE. Ma chi dovrebbe esprimere questo giudizio di rilevanza politica e sociale eccezionale?

CHIAPPE. Nelle redazioni sono presenti i singoli giornalisti che sono tutti professionisti. In ogni caso, però, c'è il direttore responsabile che è, appunto, responsabile di tutto quanto viene pubblicato dai giornalisti e ne risponde penalmente.

PRESIDENTE. Però, la valutazione sulla rilevanza ha carattere discrezionale.

COLUMBA. Se permette, Presidente, tutta la nostra attività avviene discrezionalmente.

PRESIDENTE. Ma ovviamente il direttore responsabile risponde anche nei casi di diffamazione. Se un giornalista ritiene che una notizia sia socialmente rilevante, risulta difficile contestare il suo giudizio.

COLUMBA. Una notizia socialmente rilevante è, ad esempio, quella che avverte i cittadini che se si ricoverano in una certa clinica corrono il rischio di essere operati senza che ve ne sia reale necessità.

MALINCONICO CASTRIOTA SCANDERBEG. Presidente, desidero fare un chiarimento rispetto al mio intervento precedente. Ho usato l'espressione filtro e mi rendo conto che essa può indurre in equivoco. Però, anche rispetto a quanto diceva il senatore Centaro, relatore in Commissione del provvedimento, ho risposto alla domanda su chi compie la valutazione.

Se l'intercettazione ha superato il vaglio del filtro, essa è rilevante e non è da distruggere. Tuttavia, rilevava la collega Chiappe, adesso la norma prevede che il contenuto dell'intercettazione non può essere reso pubblico. Quindi, il contenuto di un atto d'indagine, di qualsiasi atto di indagine, può essere reso noto mentre il contenuto dell'intercettazione, che ha passato il vaglio del filtro, non può essere pubblicato. Se la Commissione ritiene che così non sia, già mi sentirei tutelato. Spero di essermi spiegato bene.

CENTARO *(PdL).* Presidente Malinconico Castriota Scanderbeg, il problema non è questo. Il vero problema, che si risolve compiendo una scelta di fondo, è se le intercettazioni che sono state espunte dal processo e devono essere distrutte possono essere pubblicabili in quanto non coperte dal segreto. Lì risiede la scelta da compiere, in un senso o nell'altro.

MALINCONICO CASTRIOTA SCANDERBEG. Questo mi rincuora perché per noi il primo aspetto era eclatante; se può essere modificato è meglio. Quanto al secondo, mi rendo conto che nella vostra discussione rientrino ordini di ragioni quali la causa di non punibilità, l'attenuante e il valore sociale. Mi premeva, però, fare alcune sottolineature.

Presidente, chi mi conosce sa che io non amo particolarmente gli ordini professionali (che, oltretutto, sono di dubbia compatibilità con la Comunità europea), tuttavia esistono. Tra l'altro, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ora varato un codice di autoregolamentazione per quanto riguarda il corretto svolgimento dei processi televisivi. Questa è la dimostrazione del fatto che è possibile procedere secondo le regole deontologiche. Se però non le approntiamo in questi casi, quando lo faremo?

NATALE. Mi ricollego a quanto diceva il presidente Malinconico Castriota Scanderbeg, perché la sottoscrizione del codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, sottoscritto anche dalla Federazione della stampa e

dall'ordine dei giornalisti, testimonia che non avete di fronte giornalisti e rappresentanze dei giornalisti insensibili al dovere di rendere conto all'opinione pubblica e alle istituzioni del modo in cui svolgono il proprio lavoro. Quindi, il primo appello che vi rivolgiamo è di sfruttare di più questa nostra disposizione all'autoregolamentazione. In secondo luogo, come è stato già detto questa mattina, la distinzione tra ciò che è pubblico e ciò che è pubblicabile apre la strada a una marea di equivoci, nonché a ricatti, allusioni e trattamenti sottobanco. Vi chiediamo quindi di far coincidere i due concetti: ciò che è pubblico sia anche pubblicabile. Da ciò discende il nostro favore rispetto all'ipotesi dell'udienza filtro.

La terza considerazione è relativa a quei fatti che possono essere ritenuti non penalmente rilevanti ma che, dal nostro punto di vista, sono ritenuti degni di pubblicazione. Adduco un esempio riguardante la nostra categoria, cosicchè possiate avere ulteriore prova di un atteggiamento non corporativo. È il caso, citato questa mattina molto opportunamente dalla collega Chiappe, del direttore di un'importante testata che in alcune intercettazioni, dopo aver vantato i pregi del proprio editoriale, chiede notizie sulla sua casa delle vacanze. Egli non sta commettendo alcun reato, ma possiamo ritenere irrilevante il fatto che un giornalista usi i suoi articoli per degli scambi? È questo che intendiamo quando affermiamo che possono esserci questioni senza rilevanza penale ma che, tuttavia, hanno dignità di notizia. Sottolineo ancora che parliamo di nostre responsabilità e non delle colpe altrui.

PRESIDENTE. Concordo sul fatto che l'episodio riguardante un giornalista riportato da giornalisti è un esempio intelligente.

GALIMBERTI. Presidente, nella sua prolusione lei sosteneva di aver avvertito un atteggiamento solo di preclusione da parte dei giornalisti. Noi siamo qui per avanzare delle critiche relativamente a quelle parti della proposta di legge che non approviamo. Il nostro atteggiamento, però, è stato sin dall'inizio di estrema collaborazione sulla modifica delle norme.

PRESIDENTE. Volevo far presente che queste audizioni sono state disposte nella convinzione di poter ricevere degli apporti dalle varie associazioni e organizzazioni audite.

La posizione degli editori è chiarissima e mi sembra che vi sia poco margine di manovra. La posizione dei giornalisti, invece, mi sembrava più articolata o articolabile. Ho colto, invece, che ci troviamo di fronte ad un atteggiamento di chiusura. Il suggerimento che mi permetto di offrire alla valutazione dei giornalisti è se non sia il caso di prospettare ipotesi emendative al testo approvato dalla Camera perché possano essere oggetto di discussione in sede di Commissione una volta esaurita la fase delle audizioni.

CASSON *(PD).* Presidente, intervengo per richiamare una domanda che ho posto questa mattina, così da portarla all'attenzione anche del dot-

tor Siddi e della dottoressa Chiappe. Vi sono proposte su come intervenire sulla parte relativa alla questione deontologica, che tutti hanno affrontato sia pure con accenni? Non ho ancora ricevuto alcuna risposta su tale questione, che invece ritengo importante.

SIDDI. Presidente, relativamente alle domande poste questa mattina, riteniamo importante rispondere in merito a due aspetti: il richiamo al decreto legislativo n. 231 del 2001, probabilmente già approfondito dagli editori e dagli altri colleghi, e il richiamo alla questione deontologica, ricordata adesso dal senatore Casson. Sul primo punto stamattina, quando ho detto che anche noi chiedevamo la rimozione di questa previsione, ho notato un po' di sorpresa da parte dei signori senatori. Vorrei ora chiarire ulteriormente che la previsione che impone all'editore di versare un'ingente somma di denaro (nel caso dimostri di non aver predisposto modelli organizzativi adatti ad impedire che vengano pubblicate notizie non segrete, ma comunque dichiarate non divulgabili sui giornali) è secondo noi una norma che va ad incidere proprio sull'autonomia e sulla libertà dell'informazione, che attengono ai doveri deontologici del giornalista. I modelli organizzativi che si cerca di far passare – a nostro giudizio impropriamente – attraverso il disegno di legge in esame determinerebbero il divieto per i giornalisti e per il direttore (responsabile delle scelte di ciò che viene pubblicato, come ricordava poc'anzi la collega Chiappe) di dare spazio agli atti delle attività di indagine. Ciò determinerebbe da un lato l'impoverimento delle informazioni sulla giustizia e, dall'altro, un'impropria invasione di campo da parte di portatori di interessi diversi rispetto a quello del bene informazione (ancorché si tratti dei proprietari dei giornali). Questo, a sua volta, farebbe sorgere un problema sociale. Infatti, al di là della questione culturale attinente al valore del bene informazione in democrazia, si determinerebbe un problema enorme per molti colleghi, i quali, volendo rispettare l'obbligo di informare correttamente e con lealtà il pubblico (che è il loro referente vero per legge, oltre che per codice morale e deontologico), si troverebbero nella condizione di rischiare il licenziamento per legittima causa. Se infatti un giornalista insiste nel pubblicare notizie di cui ha fonte certa e di cui ritiene consapevolmente (in base al lavoro di ricerca, analisi e verifica che ha compiuto) che debba essere dato conto alla pubblica opinione, costui potrebbe essere sottoposto a un provvedimento disciplinare e persino al licenziamento, perché l'esborso che l'editore deve sostenere è talmente grande da indurlo a licenziare il giornalista.

C'è poi un aspetto, concernente le intercettazioni vere e proprie, che stamattina è stato lasciato in ombra. Noi riteniamo che il problema delle intercettazioni sia la pubblicazione. Fatti salvi tutti i discorsi sulle udienze filtro e sul momento in cui gli atti sono pubblici (il nostro concetto è che ciò che è pubblico è pubblicabile), il problema è trovare a monte una disciplina rigida del deposito delle intercettazioni e dei brogliacci. Su questo non ci piove.

Sulla deontologia, infine, abbiamo fatto un breve cenno stamane, nel nostro intervento, quando abbiamo parlato dell'ordine. Il Ministro della giustizia ha il compito di sovrintendere e di vigilare sul funzionamento dell'ordine. La Commissione giustizia è il luogo più adatto per affrontare il problema deontologico e dell'ordinamento; c'è un disegno di legge in materia presentato da parlamentari di diversi Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione. Si potrebbe allora stralciare questa parte sulle intercettazioni dal disegno di legge Alfano ed inserirla nell'altro provvedimento. In alternativa, si potrebbe trasferire nel disegno di legge sulle intercettazioni il capitolo che riguarda il giurì per la lealtà dell'informazione. A quest'ultimo organo andrebbe attribuita la competenza sulle violazioni eventuali del giornalista in relazione ai danni che può causare a persone con un uso improprio di atti e documenti. Il giurì deve essere un organismo in grado di intervenire rapidamente. Oggi, invece, l'ordine professionale deve seguire tutta una serie di parametri di riferimento. Il procedimento disciplinare può essere aperto solo dopo la chiusura del processo penale, se c'è un processo penale a carico; in genere passano anni e di solito si arriva alla prescrizione. Ma non è l'ordine, è la legge che ha previsto questo; basta cambiare quelle norme. Bisognerebbe intervenire su un altro versante. C'è poi il consiglio nazionale dell'ordine, composto da 138 colleghi, che svolge il ruolo di tribunale di appello. È chiaro che non è una cosa molto credibile, neanche per noi. Bisogna intervenire, bisogna cambiare quelle norme e creare, attraverso il giurì, la commissione disciplinare di autoregolamentazione, che dovrà agire eventualmente anche su impulso del magistrato, quando questi segnala che c'è stata una violazione. A quel punto l'ordine, o meglio ancora il giurì, è chiamato ad intervenire. Credo che questo sia il punto deontologico sul quale, se ci sono veramente degli abusi, si può intervenire con efficacia, ristorando eventuali danni alle persone.

PRESIDENTE. Ringrazio per il loro contributo i rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Unione nazionale cronisti italiani e della Federazione italiana editori giornali.

Do ora la parola ai rappresentanti dell'associazione «Lettera 22, giornalisti per le Libertà».

CASSON *(PdL)*. Signor Presidente, premetto che su questa materia sono d'accordo a sentire il parere di tutti, in ogni caso. Ciò detto, in sede di Ufficio di Presidenza si era deciso di convocare un numero limitato di associazioni rappresentative sul piano nazionale. Vorrei allora capire se quella che stiamo per ascoltare sia una corrente o un gruppo all'interno di tali associazioni. Chiedo questo chiarimento, signor Presidente, perché ho ricevuto anch'io una richiesta di partecipazione da parte dell'associazione «Articolo 21», a tutti ben nota, e ho respinto tale richiesta ritenendo che avremmo audito solo i principali organismi nazionali. Nel momento in cui tale possibilità viene, invece, concessa anche ad altre associazioni, ritengo debba essere estesa a tutti i richiedenti.

PRESIDENTE. Senatore Casson, posso risponderle in merito alle richieste che mi sono pervenute in quanto Presidente e che, ultimamente, sono state due: l'una, da parte dell'ordine dei giornalisti, l'altra da parte di «Lettera 22». Se me ne fossero pervenute altre, non avrei avuto difficoltà ad inserirle nel calendario delle audizioni. Il destinatario di tali richieste dovrebbe essere però il Presidente o un componente della Commissione che si fa carico di trasmetterle al Presidente.

CASSON *(PdL)*. Su questo siamo d'accordo, tuttavia l'Ufficio di Presidenza aveva limitato il numero delle audizioni.

PRESIDENTE. Quando lei, senatore Casson, nella seduta antimeridiana mi ha rappresentato il desiderio dell'ordine dei giornalisti di essere audito (cosa che peraltro già sapevo), avrebbe dovuto farmi presente che anche l'associazione «Articolo 21» aveva espresso il medesimo desiderio. Non avrei avuto alcuna difficoltà a disporre anche tale audizione laddove la richiesta mi fosse stata resa nota.

CASSON *(PdL)*. Le chiedo allora formalmente di disporre l'audizione dell'associazione «Articolo 21», signor Presidente.

PRESIDENTE. L'audizione dell'associazione «Articolo 21» avrà luogo nella seduta di domani mattina, insieme a quella dell'ordine dei giornalisti.

Cedo ora la parola ai rappresentanti dell'associazione «Lettera 22».

SANGIULIANO. Signor Presidente, la ringrazio anzitutto per l'elevato metodo democratico che lei ha adottato in Commissione, recependo la nostra richiesta di audizione. Vorrei, in primo luogo, illustrare cos'è l'associazione «Lettera 22», in modo da rispondere anche al senatore Casson. Si tratta di un'associazione che raccoglie oltre 400 giornalisti professionisti su tutto il territorio nazionale, impegnati professionalmente nelle più rilevanti testate giornalistiche nazionali, sia della carta stampata che radiotelevisive. Si tratta di un'associazione che svolge un lavoro culturale e che quindi, ovviamente, è impegnata anche in riferimento ai problemi della categoria, pur riconoscendo la sovranità in questo ambito dell'ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa.

Qual è la nostra posizione sul tema delle intercettazioni? Noi riteniamo che un disegno di legge che disciplini la materia delle intercettazioni telefoniche sia una necessità ontologica, alla luce della realtà del nostro Paese e ancor più in presenza delle evidenti distorsioni che si sono verificate negli ultimi anni della pur sacrosanta e riconoscibile – da un punto di vista costituzionale – libertà di stampa, che è uno dei fondamenti della democrazia italiana, come di tutte le democrazie del mondo. Quindi noi riconosciamo, tutto sommato, la bontà dell'idea di questo disegno di legge. Esso naturalmente contiene alcune disposizioni che trovano il nostro favore e altre che invece apprezziamo meno, ma, recependo anche

un suo passaggio, signor Presidente, riteniamo che il nostro intervento si possa concretizzare in emendamenti migliorativi del testo, non contestando *a priori* la necessità che dello stesso.

Ci siamo concentrati innanzitutto sul rifiuto delle sanzioni detentive per i giornalisti. La nostra posizione al riguardo è molto chiara; riteniamo infatti che si possano prevedere altre forme alternative di sanzione, anche serie, nei confronti dei giornalisti. Alcuni sostengono che già esistono meccanismi associativi per richiamare i giornalisti al rispetto del codice deontologico, ma ciò è vero solo da un punto di vista formale. Infatti, da un punto di vista sostanziale mi domando, ad esempio, quali conseguenze vi siano state per il giornalista che ha pubblicato il messaggio di Anna Falchi con scritto «ti amo». La mia è una domanda e non una constatazione; posso anche ritenere che quel giornalista abbia fatto bene, ma voglio capire a cosa è andato incontro. Quindi poniamo questo problema.

Allo stesso modo, in questa sede si è parlato del diritto a pubblicare il contenuto delle intercettazioni anche laddove non vi fossero reati penalmente rilevanti, bensì una rilevanza di tipo sociale. Capire quale sia questa rilevanza sociale e chi abbia la discrezionalità di accertarla rappresenta un limite molto pericoloso. È socialmente rilevante dar conto del mutuo con cui un esponente politico ha acquistato una barca, o una quota della stessa, se è vero che copre al 50 per cento lo stipendio di questo parlamentare?

Passando alle proposte operative, riteniamo che la rettifica debba essere commentata perché può contenere delle affermazioni lesive della professionalità del giornalista che quindi, sia pur brevemente, deve avere l'opportunità di replicare. Inoltre, a nostro avviso, le sanzioni amministrative sono troppo elevate e siamo contrari alla sospensione cautelare del giornalista prima che si concluda il procedimento nei suoi confronti, perché ci sembra evidente che tutti sono innocenti finchè la sentenza non è passata in giudicato, quindi lo è ancor più il giornalista.

Per riassumere la nostra posizione, riteniamo che il disegno di legge abbia una sua ragion d'essere rispetto alle palesi distorsioni che si sono verificate negli ultimi anni nella società italiana, tuttavia lo consideriamo troppo punitivo nei confronti della categoria dei giornalisti; pertanto invitiamo ad un dialogo costruttivo in sede di esame degli emendamenti, affinché le disposizioni nei confronti della suddetta categoria si possano ammorbidire.

GHELFI. Signor Presidente, vorrei integrare brevemente l'intervento del collega Sangiuliano. Probabilmente, il testo potrebbe essere migliorato con una più chiara definizione dei ruoli delle varie figure che entrano in gioco in questo provvedimento, perché partiamo sempre dall'anello finale della catena dimenticandoci degli altri; al limite arriviamo a quello subito precedente, cioè agli editori, ma la catena che entra in gioco è molto più complessa. Faccio riferimento, per esempio, alla fuga di notizie coperte dal segreto. Come i senatori che sono anche magistrati mi insegnano, ci sono diverse fasi processuali e ci sono stati moltissimi casi in questo Paese

dove la fuga di notizie è avvenuta nella fase teoricamente protetta dal segreto. In questi frangenti non può essere il giornalista a pagare. Il disegno di legge prevede un registro delle intercettazioni telefoniche sotto la responsabilità del capo dell'ufficio, del procuratore generale o del procuratore della Repubblica. Forse si potrebbe pensare che ciascun magistrato sia responsabile delle intercettazioni che sono state disposte.

D'AMBROSIO *(PD)*. Una responsabilità oggettiva del magistrato.

GHELFI. Mi rifaccio a una dichiarazione del professor Cesare Mirabelli, già vice presidente del CSM e presidente emerito della Corte costituzionale, secondo il quale la possibilità di fuga di notizie va bloccata alla fonte anche con appropriate modalità organizzative che rendano identificabili le tracce dei singoli passaggi. Questa è una strada che personalmente mi sentirei di suggerire, cioè definire le responsabilità dei vari passaggi.

CASSON *(PD)*. Vorrei solo fare una brevissima considerazione: quando si è accennato a sanzioni amministrative troppo elevate si è fatto riferimento a quelle per gli editori?

SANGIULIANO. Noi facciamo riferimento anche al quadro economico dell'editoria italiana. Di fatto, oggi già esiste una profonda differenza tra i grandi gruppi editoriali e le piccole testate giornalistiche. I primi, infatti, possono sopportare economicamente il peso delle querele e risarcire *in loco* del giornalista la condanna in sede civile, poiché lei mi insegna che si tratta di un reato a querela di parte; il problema è per la piccola stampa, per il giornale locale.

PRESIDENTE. La posizione dell'associazione «Lettera 22» è chiarissima; in sostanza formula alcune precise proposte emendative e tutte hanno un senso logico: vi è favore rispetto alla sanzione penale per i giornalisti, ma non alla sanzione detentiva; si propongono sanzioni amministrative più lievi per gli editori; vi è contrarietà sulla sospensione cautelare per i giornalisti e, infine, si caldeggia la rettifica commentata, che è uno degli elementi che abbiamo raccolto anche nell'audizione precedente.

Devo precisare che, al di là delle legittime attese di tutte le associazioni e organizzazioni che sono state audite, mi sembra abbastanza evidente che l'*iter* del disegno di legge andrà avanti, dobbiamo esserne consapevoli. Si può anche sperare che si areni, che finisca nel cassetto e che si butti via la chiave, ma come Presidente prevedo che questa non sarà la sua sorte. Il motivo per cui fin dall'inizio ho chiesto alle organizzazioni di categoria se ritenevano di formulare delle proposte emendative (che devo riconoscere, l'associazione «Lettera 22» ha formulato) è che do per acquisito il fatto che il provvedimento proseguirà il suo percorso ed è obiettivo del Senato della Repubblica, e quindi della Commissione giustizia, operare affinché il testo che verrà licenziato da questo ramo del Parlamento sia migliore di quello che abbiamo ricevuto dalla Camera. Proprio per ri-

spetto verso le varie organizzazioni posso, pertanto, assicurare che è intendimento di questa Commissione valutare in modo molto preciso e accurato quanto riterranno di rappresentarci, altrimenti non avremmo disposto le audizioni.

Do ora la parola agli esponenti dell'*Assoprovider* e dell'Istituto di informatica e telematica del CNR. Con le vostre associazioni siamo usciti dalla carta stampata, ma siamo entrati in un campo minato, nel senso che è di difficile controllo.

FRONTERA. Signor Presidente, illustrerò anzitutto quali sono i compiti di *Assoprovider* rispetto alla legge vigente.

PRESIDENTE. Siamo molto interessati a quanto lei ci dirà perché le confesso che è, almeno per me, poco conosciuto.

FRONTERA. A livello di dialogo, esiste un canale costantemente aperto con il Garante per la *privacy*. Il 17 gennaio 2008 questi ha pubblicato un quadro normativo in attuazione dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Questo provvedimento prevede una serie di obblighi da parte dei *provider* per quanto riguarda l'accesso ad Internet e il traffico dei dati Internet. Noi stiamo parlando di *log*, cioè dell'orario e dell'indirizzo IP, ovvero l'indirizzo che contraddistingue ogni nodo di Internet, ivi incluso il *modem* dell'utente che si connette alla rete; una persona che debba connettersi a Internet viene identificata con un indirizzo IP. Quest'ultimo può essere statico o dinamico, cioè assegnato in maniera statica a seguito di un contratto all'utente oppure allocato in maniera dinamica, nel senso che ogni volta che l'utente si connette a Internet l'indirizzo viene cambiato. Per l'indirizzo statico non c'è bisogno di segnalare i tempi di connessione o i momenti in cui l'utente si connette o si disconnette, mentre l'indirizzo dinamico, che può cambiare, viene sempre associato, da orario a orario, a un utente.

Vi sono poi i dati riguardanti il traffico di posta (non il contenuto delle *mail* ma i *log*, cioè il mittente, l'indirizzo IP e il destinatario) e, dall'altra parte, il traffico VoIP e il traffico SMS. Esiste, infatti, la possibilità di spedire SMS da Internet, interfacciando questo servizio tipico della telefonia cellulare con il traffico proveniente da Internet: l'utente accede a un portale, scrive un SMS e questo viene spedito a un indirizzo di cellulare. La sigla VoIP sta per *Voice over IP* (dove IP sta per *Internet Protocol)*. Il traffico VoIP, quindi, consiste nella voce che viaggia sul protocollo Internet, ovvero in una telefonata che parte da un *computer* e arriva a un altro *computer*, a un telefono fisso o a un telefono cellulare. I dati riguardanti questo servizio (l'IP di partenza, l'utilizzo del servizio, l'orario e il numero composto) a questo punto configurano un *log*.

In base alla normativa imposta dal Garante della *privacy*, questi dati vanno custoditi per sei mesi più altri sei mesi. I primi sei mesi sono di utilizzo, che può essere sia commerciale sia, sicuramente, giudiziario. Tali dati vanno custoditi in maniera encriptata con accesso a chiave bio-

metrica. Quindi, per accedere e controllare questi dati c'è bisogno di un responsabile che abbia registrato un'impronta digitale, la retina dell'occhio o qualsiasi altra chiave biometrica possibile (ad esempio, un rilevatore che riprenda la forma del viso). La responsabilità della custodia di questi dati ricade su un responsabile e, naturalmente, essi vanno custoditi su un *server* dedicato. Trascorsi sei mesi, non sarà più possibile l'utilizzo commerciale di questi dati, ma sarà possibile solo l'utilizzo a fine giudiziario, quindi dietro presentazione di un'ordinanza da parte di un magistrato. Il responsabile della custodia dovrà provvedere a trasferire su un altro *server* questi dati, che dovranno essere custoditi in maniera encriptata e con accesso a chiave biometrica.

Questo è quanto *Assoprovider* attualmente fa in termini di supporto qualora vi sia una richiesta da parte dell'autorità giudiziaria. In buona sostanza, noi siamo trasportatori di dati. È questa l'incombenza che ci assegna la legislazione vigente. Rimaniamo comunque a disposizione per rispondere ad eventuali domande circostanziate.

LAFORENZA. Presidente, oltre che direttore dell'Istituto di informatica e telematica del CNR, con sede a Pisa, sono altresì responsabile di «Puntoit». Tutto ciò che riguarda l'assegnazione di nomi e domini dipende da me ed è gestito come servizio dall'Istituto di informatica e telematica del CNR.

Premetto che ho lasciato il mio luogo di vacanza questa mattina alle 5 perché cortesemente invitato a questa audizione. Per me è un gran piacere essere ascoltato da questa Commissione, ma ero convinto di venire per rispondere a delle domande. Così, infatti, mi era stato detto nello scarno *fax* di invito ricevuto.

PRESIDENTE. Mi perdoni, ma devo interromperla per spiegarle che le audizioni sono state disposte a vostra richiesta, diretta o indiretta, attraverso un membro della Commissione che ha rappresentato questo interesse. Nel vostro caso, il senatore D'Alia ci ha segnalato l'opportunità di disporre tale audizione. Negli altri casi, le audizioni sono state richieste dai diretti interessati.

L'audizione si svolge nel modo seguente. Gli intervenuti fanno un'esposizione introduttiva in relazione al disegno di legge, perché questo è il motivo dell'incontro; quindi, il vostro compito è segnalarci quali ripercussioni, positive o negative, abbia il provvedimento sull'attività che voi, istituzionalmente e professionalmente, siete destinati a svolgere.

Il disegno di legge sulle intercettazioni è stato licenziato dalla Camera ed è attualmente affidato a questa Commissione in sede referente. Queste audizioni sono state disposte per ricevere un contributo da quelle associazioni che hanno chiesto di essere audite e da quelle associazioni che qualche senatore componente della Commissione ha rappresentato come nostri possibili interlocutori interessati. Alla luce di ciò che voi esporrete e delle proposte emendative o confermative, i commissari porranno eventuali domande.

LAFORENZA. La ringrazio per il suo chiarimento, signor Presidente.

Cercherò di contribuire positivamente alla discussione illustrando due concetti fondamentali che hanno a che vedere con il discorso sulle intercettazioni. Svolgerò prima di tutto un'importante considerazione: quello che è molto facile nel settore telefonico non è assolutamente facile nel settore di Internet, per ragioni meramente tecnologiche. Internet infatti, sulla base del disegno iniziale dei padri fondatori nel 1974, fu concepita in modo da non prevedere mai un punto di centralizzazione (esigenza che era legata all'eventualità di attacchi esterni in una possibile guerra atomica). Ciò ha fatto in modo che il sistema che ne è derivato – questo grosso animale che oggi chiamiamo Internet e che una volta si chiamava Arpanet – sia di fatto molto solido rispetto ai punti di attacco, qualunque essi siano, sia quelli messi in atto da *hacker*, sia quelli messi in atto da chi voglia individuare chi passa nella rete (quindi per scopi legittimi ed importanti).

Per le intercettazioni telefoniche esiste un preciso *standard* di alcuni enti internazionali che regolano le modalità con le quali le agenzie governative devono rapportarsi con chi opera nel settore in termini di trasmissioni (telefoniche, nello specifico); a livello europeo, ad esempio, viene attuato lo standard ETSI *(European telecommunication standard institute)*. Questo non è valido per Internet. Infatti qualche anno fa (nel 1999), a domanda da parte degli enti governativi di poter definire uno *standard* per le intercettazioni in Internet, l'elemento pensante di Internet (che si chiama IETF, *Internet engineering task force)* si rifiutò con un famoso *request for comments*, il 2804 (che è l'equivalente di un codice). L'IETF disse che non intendeva entrare nel merito di tali questioni né preoccuparsi di come sarebbe stato effettuato il controllo su Internet; in pratica, se ne chiamò fuori. Questo generò due problemi. In primo luogo, nessun ricercatore cominciò ad investire su come regolare e standardizzare l'intercettazione telefonica a mezzo Internet, cioè tramite il VoIP citato prima dal collega (pacchetti di voce che viaggiano sulla rete Internet). In secondo luogo, si creò di fatto un mercato parallelo di costruttori di macchine chiamate *sniffer*, che si intromettono all'interno di una comunicazione e cercano di «sniffare» tutto quello che passa, con l'intento di ricercare qualsiasi informazione si ritenga utile. Questo processo, però, presenta degli effetti collaterali. Questi *sniffer*, oltre ad essere estremamente pericolosi (perché «sniffano» tutto, anche le informazioni di persone non coinvolte nel processo di intercettazione), vengono attaccati in punti precisi della rete; se qualcuno, ad esempio un *hacker*, accede a tali servizi può accedere a tutto ciò che essi stanno intercettando in quel momento. Da questo deriva che, a mio avviso, l'intercettazione di conversazioni telefoniche tramite Internet è materia molto complessa.

È di questi giorni il problema di *skype*, ben noto strumento di comunicazione, definito *peer to peer* per la tecnologia che usa; per mezzo di questa tecnologia, ognuno può comunicare con chiunque altro, purché si utilizzi un protocollo *standard* (oggi chiamato *skype)*. La società danese-svedese che gestisce questo tipo di strumento di fatto è l'unica so-

cietà che può permettere di decrittare tutto quello che passa attraverso *skype*; infatti i dati non solo attraversano la rete suddivisi in pacchetti, ma vengono anche criptati con delle chiavi note solo a chi vende il servizio. Allora, o si collabora durante la fase di analisi con il venditore del servizio, oppure effettuare intercettazioni di conversazioni telefoniche a mezzo *skype* resterà un problema estremamente complesso e difficile.

Un altro contributo che mi sento di dare riguarda, in questa catena di responsabilità, la punibilità degli operatori (i cosiddetti *provider)* in relazione a fenomeni come quello di *Facebook*, per citare un famosissimo *social network*. Ad un certo punto è emerso che qualcuno, in una stanza virtuale di *Facebook*, inneggiava alla mafia o presentava materiale pedopornografico. Come si opera in casi del genere? Chi si colpisce e in che misura? Qual è la catena di controllo e di comando che dobbiamo attuare? Vi sono state inizialmente delle reazioni un po' scomposte, almeno dal mio modesto punto di vista tecnico. È stato infatti proposto di chiudere *Facebook*, oggi popolato da 350 milioni di utenti. Sarebbe come se, a seguito del transito di un criminale sull'Autostrada del sole, si decidesse di bloccare tutta l'Autostrada del sole; ovviamente questo non è fattibile ed è assurdo. Il punto che noi invece ci sentiamo di supportare è che, in questi casi, andrebbe definita una serie di responsabilità a catena. Prima di tutto, se avvengono fatti del genere, bisogna fare in modo, una volta individuate le pagine, la zona e l'area virtuale di un *social network*, di intervenire nei confronti di chi è responsabile di questo gruppo di pagine. Se chi è responsabile non risponde, allora si cercherà, con l'ausilio dei *provider* (che dispongono tecnicamente di una serie di strumenti per poter controllare alcune cose), di bloccare e di isolare le pagine in questione, evitando che chi sta parlando magari con la nonna in Australia venga penalizzato. Quello che voglio dire è che bisogna fare attenzione ad usare la grana corretta nell'adottare una misura coercitiva nei confronti di chi offre un servizio di questa portata.

Aggiungo un'ultima osservazione, prima di passare rapidamente la parola al collega Sommani, che opera nell'ambito della commissione Maroni per lo studio delle intercettazioni a mezzo *skype* e che quindi è persona estremamente competente su questa materia. Il filtraggio delle informazioni in Internet non è assolutamente facile. Nulla ovviamente è impossibile. Il problema, però, sta nel rapporto fra la fattibilità di questa operazione e il suo costo. La CIA ad esempio, con i mezzi a sua disposizione, può impiegare tutta una serie di strumentazioni di altissimo costo per intercettare fenomeni ritenuti importanti, ad esempio, ai fini della sicurezza nazionale. Ma i costi vanno rapportati allo scopo che si persegue. Un *provider,* piccolo o grande che sia, non può permettersi costi di strumentazione aggiuntiva di questo tipo.

FRONTERA. Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune considerazioni.

Si sta parlando dell'articolo 60 del disegno di legge n. 733 in materia di sicurezza, nel testo approvato in prima lettura dal Senato; tale articolo è

stato poi espunto dal testo di legge approvato in via definitiva. Il problema specifico è che di fatto una sicurezza al 100 per cento di intercettazione del traffico in Internet non c'è. Se io prendo un computer portatile, lo tengo contemporaneamente connesso in ADSL, con una scheda telefonica e con una parabolina satellitare e, in ipotesi, faccio un *multiplexing* (praticamente affascio i tre canali), uno *sniffer* messo in una postazione strategica (come diceva il collega), al di là della sicurezza più o meno alta, «snifferà» soltanto il pacchetto che passa in quella direzione. Internet infatti non è stellare, è reticolare; cioè non ha un centro, ma è una rete. Questo è un termine del discorso.

Il *provider* fa semplicemente il trasportatore di dati, nel senso che le autorità gli indicano di segnare dei passaggi di accesso, praticamente di annotarsi chi passa. Ormai da più anni si sono susseguite proposte provenienti da maggioranze diverse che, dimostrando ahimé (io sono molto diretto) una conoscenza tecnologica assai scarsa, cercavano di regolamentare il fenomeno delegando praticamente un servizio di polizia ai *provider* Internet. Noi non siamo poliziotti, ma trasportatori e svolgiamo anche un'attività di responsabilità. È come se nel caso di un borseggio sul tram venisse arrestato il conducente; al tranviere si potrebbe chiedere di chiudere le porte, ma questo è un altro paio di maniche e di tali questioni si occupano organismi specifici (polizia, magistrati). L'articolo 60 del disegno di legge n. 733, approvato in prima lettura dal Senato, imponeva un filtraggio con una tecnologia che di fatto non c'è, perché, come ho spiegato prima, Internet è reticolare e quindi non è monitorabile in maniera assoluta, se non a costi – mi sia consentita la battuta – echeloniani, ammesso che tale possibilità esista. Pertanto, in buona sostanza se fosse stato approvato quell'articolo, in presenza di una pagina su *Facebook* inneggiante alla mafia, si sarebbe dovuto praticamente oscurare Facebook dall'Italia, perché non c'è altra possibilità.

D'AMBROSIO *(PD)*. Cerchiamo di non far sapere queste cose alla criminalità organizzata!

CENTARO *(PdL)*. Il problema è che le sanno già.

FRONTERA. Se posso permettermi un contributo, come professionista ormai da vent'anni nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni e come appartenente in precedenza per sette anni alle forze di polizia, visto che si tratta di un argomento veramente poderoso e che Internet non si ferma alle frontiere con una legge, forse sarebbe il caso di investire maggiormente nell'ambito dei reparti di sicurezza in professionalità, mezzi ed *intelligence*. Sicuramente non si può raggiungere Echelon, ma comunque si può ottenere qualche risultato.

PRESIDENTE. Senza scaricare tutto sui *provider*.

FRONTERA. Il *provider* può essere il soggetto che chiude la porta.

LAFORENZA. Il *provider* dovrebbe essere chiamato in ballo solo quand'è comprovato in maniera precisa che, una volta individuato, il responsabile di un fatto criminoso in Internet non collabora e quindi si risale tutta la catena di comando.

FRONTERA. Questo è assolutamente innegabile. Da un altro punto di vista, se posso concludere, non so cosa si stia facendo a questo riguardo in Italia, ma, per portare una piccola provocazione, un paio di mesi fa ho letto che in Germania è stato creato un reparto dell'esercito che si occupa di informatica (anche aggressiva) ed è operativo per protezioni da attacchi, dal momento che ci sono stati problemi di attacchi, dalla Russia alla Lituania.

È necessario che lo Stato acquisisca un certo *know how* nell'ambito dei servizi di sicurezza a tutti i livelli, a partire dalla polizia. Se arrivano delle proposte di legge prive di un riscontro tecnologico e tecnico, innanzitutto i piccoli e medi *provider* con pochi clienti distribuiti su tutto il territorio, che fanno da trasferimento tecnologico e sono la vera interfaccia con l'utente (ad esempio, quando arriva un nuovo sistema operativo o una nuova connessione a Internet, oppure dando suggerimenti su dove acquistare una stampante), scompariranno totalmente. La nostra associazione conta su tutto il territorio italiano 200 iscritti, piccoli *provider* con 500 o 1.000 utenti, che vanno dalla Valle d'Aosta fino alle più sperdute valli della Sicilia, e siamo tutti molto attenti. Il riscontro può esserci se arriva una richiesta, un supporto, anche dalla polizia delle comunicazioni, anzi più volte proprio dai *provider* sono arrivate segnalazioni di siti pedopornografici.

CASSON *(PD)*. Vorrei ricollegarmi molto rapidamente all'indagine conoscitiva che questa Commissione ha svolto nella passata legislatura. In particolare, nella relazione finale si faceva riferimento ai sistemi di comunicazione particolari come VoIP, *skype* e *peer to peer*; allora era rimasto in sospeso un ragionamento relativo alla possibilità dal punto di vista tecnico di effettuare controlli, verifiche e intercettazioni su questi sistemi di comunicazione. Esponenti della magistratura impegnata nella lotta alla mafia e reparti speciali dei carabinieri ci dicevano che queste intercettazioni erano tecnicamente fattibili, anche se molto difficili e soprattutto dispendiose. Vorrei dunque sapere se dal 2006 ad oggi c'è stata in questo settore un'innovazione tecnologica che consenta di cambiare queste valutazioni o se tali pratiche sono ancora molto difficili e costose.

SOMMANI. Dal punto di vista tecnico non ci sono cambiamenti. Vorrei anche mettere in luce il fatto che quando si parla di comunicazioni voce su Internet non è strettamente necessaria la presenza di un operatore telefonico (tradizionale o VoIP). L'operatore VoIP ha una funzione particolare, che di solito è quella di permettere a chi ha il telefono VoIP di comunicare con la rete tradizionale o anche di trovare l'indirizzamento Internet del destinatario: normalmente l'utente VoIP identifica il destinatario

attraverso un nome a codice o un numero, pertanto occorre qualcuno che lo traduca nell'indirizzamento Internet necessario per raggiungerlo. Quindi, quando si parla di un operatore VoIP che interviene in comunicazioni tra utenti Internet, la sua funzione si limita a questo e può benissimo non essere svolta da un operatore registrato, perché si tratta solo di avere un *server* dove chi possiede un telefono VoIP lo registra; addirittura, la comunicazione può avvenire senza l'intervento di nessun *server* se il soggetto chiamante conosce l'indirizzo Internet del destinatario. Quindi, la telefonata fatta su Internet non richiede la presenza dell'operatore VoIP. A questo si aggiunge il fatto che la chiamata Internet così effettuata, con o senza l'intervento dell'operatore, può avvenire in maniera crittografata con il sistema delle chiavi asimmetriche che viene usato in tutto il mondo del commercio elettronico e che è fondamentale su Internet.. In questo caso, l'unico modo per decifrare la telefonata è quello di scoprire la chiave di decrittazione, posseduta in via di principio solo dal destinatario del flusso voce.

PRESIDENTE. Considerato che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, dobbiamo terminare la seduta, chiedo agli auditi se possono predisporre una nota scritta da consegnare alla Commissione.

FRONTERA. Signor Presidente, senz'altro *Assoprovider* e l'Istituto di informatica e telematica possono assumere l'incarico di fornire alla Commissione un glossario dei nomi tecnici nonchè una nota succinta sulle problematiche relative alle intercettazioni delle comunicazioni informatiche.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

€ 2,00